A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Avellino – Decreto dirigenziale n. 32 del 11 febbraio 2010 – Rinnovo Autorizzazione - Concessione D.M.LL.PP. n.590 del 10/02/1967 rilasciato alla Snam Rete S.p.A. ex SNAM S.p.A. per l'attraversamento in sub-alveo n.2 del torrente "Lacciano" con il metanodotto Dorsale per Napoli nel Comune di S.Martino Valle Caudina (AV). Richiedente: Snam rete Gas S.p.A. (Pratica G.C.1385) Parere Idraulico ai sensi dell'art.93 del R.D. n.523 del 25/07/1904 e Approvazione Schema di Concessione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO:

- che la SNAM Rete Gas s.p.a ex SNAM S.p.A. è titolare della concessione di cui al D.M.LL.PP.. Ufficio genio Civile di Avellino n. 590 del 10/02/1967, per l'attraversamento in sub alveo n.2 del torrente "Lacciano" tra le particelle catastali 53 e 585 del foglio 6 del comune di S. Martino V.C. (AV), con una tubazione in acciaio Ø 406,4 (16") convogliante gas metano;
- che il legale rappresentante pro-tempore, della Società SNAM Rete Gas s.p.a. con istanza prot. DI – SOCC/DQ/839 del 21/07/2005, acquisita al protocollo regionale n. 0640107 del 26/07/2005, ha chiesto il rinnovo della concessione scaduta il 09/02/2005;

PRESO ATTO:

 della relazione istruttoria prot. n. 1052567 del 03/12/2009, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO:

- che la Società Snam Rete Gas s.p.a. ha trasmesso il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano prot. CEW/21434/2009/CMI1307 del 05/05/2009 dal quale risulta la non sussistenza di dichiarazione fallimentare e il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.;
- che la Società Snam Rete Gas s.p.a. ha versato i canoni demaniali a tutto l'anno 2007, sul c/c postale n. 21965181 codice tariffa 1520;
- che risulta versata la cauzione infruttifera di €272,70 (euro duecentosettantadue/70);

RITENUTO:

- che l'attraversamento in sub-alveo n. 2 del torrente "Lacciano" non trova impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904 in quanto non interferisce in alcun modo con la sezione idrica di deflusso;
- che trattandosi di opere che occupano stabilmente aree del demanio fluviale, le stesse sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L.R. n. 11 del 4/7/1991;
- il D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993;
- la L. n. 537 del 24/12/1993;
- la L. n. 724 del 23/12/1994;
- il D.M. n. 258 del 02/03/1998;
- la Delibera di G.R. n° 3466 del 3/6/2000;

- la Delibera di G.R. n° 5154 del 20/10/2000;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 12/9/2002;
- la L.R. n. 2 del 21/01/2010.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui intendono integralmente riportate e confermate,

DECRETA

- 1. di rilasciare alla Società SNAM Rete Gas s.p.a. (di seguito Concessionaria), partita IVA 13271390158, con sede legale alla Piazza S. Barbara, n. 7 San Donato Milanese (MI) ed Uffici in Napoli via Galileo Ferraris n. 40/f, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/7/1904 e per i soli fini idraulici:
- parere favorevole al rinnovo della concessione di cui al D.M.LL.PP. n. 590 del 10/02/1967, per l'attraversamento in sub-alveo n. 2 del torrente "Lacciano" tra le particelle catastali 53 e 585 del foglio 6 del comune di S. Martino V.C. (AV), con una tubazione in acciaio Ø 406,4 (16") convogliante gas metano, alle seguenti condizioni:
 - a. le opere in progetto si intendono mantenute a cura e spesa del Concessionario che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse:
 - b. restano a totale carico del Concessionario gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere autorizzate nonché gli obblighi di vigilanza affinché le opere realizzate non siano utilizzate per fini diversi da quelli rappresentati nell'istanza di cui in premessa;
 - c. l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
 - d. vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie.
 - 2. di approvare lo schema di concessione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso in alveo per la manutenzione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali sopra descritti per tutta la durata della concessione medesima;
 - 3. di precisare che, all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;

- b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 al Richiedente: Società SNAM Rete Gas s.p.a.- Napoli;
 all'Agenzia del Demanio Filiale Campania Napoli.

IL DIRIGENTE Dr. Geol. Giuseppe Travìa



AREA GENERALE COORDINAMENTO 15

LL.PP. – OO.PP. – ATTUAZIONE - ESPROPRIAZIONI

SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

REP. N°_	del
Oggetto:	Decreto Dirigenziale n. del R.D. 25 luglio 1904 n. 523. "Rinnovo Autorizzazione - Concessione D.M.LL.PP. n. 590 del 10/02/1967 rilasciato alla SNAM S.p.A. per l'attraversamento in sub-alveo n. 2 del torrente "Lacciano", con il metanodotto Dorsale per Napoli nel comune di S. Martino Valle Caudina (AV)". (Pratica G.C. n. 1385) Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A
ATTO DI CONCESSIONE	
Avellino alla Via	emiladieci il giorno () del mese di , alle ore sede del Settore del Genio Civile di Avellino dell'AGC.LL.PP., sita in a Roma n. 1, al piano I ,
n. 0640107 del chiesto il rinnov 1904 n. 523, rila sub-alveo n. 2 d 53 e 585 del fo	nza prot. DI-SOCC/DQ/839 del 21.07.2005, acquisita al protocollo regionale 26.07.2005, il rappresentante pro-tempore della SNAM Rete Gas S.p.A., ha ro della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 25 luglio esciata con D.M.LL.PP. n. 590 del 10/02/1967, relativa all'attraversamento in del torrente "Lacciano", in un'area individuata catastalmente tra le particelle glio 6 del comune di S. Martino V.C. (AV), con una tubazione in acciaio privogliante gas metano;
- che questo Settore, con D.D. n del ha rilasciato parere favorevole ai fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per il rinnovo della concessione in argomento;	
_	e Campania C.F. 80011990639, in seguito denominata anche Regione, nella gente del Settore del Genio Civile di Avellino, Dr. Geol. Giuseppe Travìa,

nato a Reggio Calabria il 12/02/1962, C.F. TRV GPP 62B12 H224H,

Art. 1 – Generalità

Il presente atto disciplina il rapporto di concessione idraulica intercorrente tra la Regione Campania e la SNAM Rete Gas S.p.a. .

La premessa è parte integrante della concessione.

Art. 2 – Domicilio del concessionario

La SNAM Rete Gas S.p.A. elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto in Napoli alla via Galileo Ferraris n. 40/f, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.

Art. 3 – Oggetto e durata della concessione

La Regione Campania, concede alla SNAM Rete Gas S.p.A. l'utilizzo dell'area demaniale impegnata dalla condotta metanifera del diametro di mm 406,4 (16") per l'attraversamento in sub-alveo n.2 del torrente "Lacciano" in agro del comune di S. Martino Valle Caudina (AV), per la durata di anni 19 (diciannove) decorrente dal 10/02/2005.

Art. 4 - Definizione e pagamento del canone

La SNAM Rete Gas S.p.A. per l'occupazione dell'area demaniale sopra descritta, pagherà all'Amministrazione Regionale per l'attraversamento, un canone annuo complessivo di € 140,71 (euro centoquaranta/71) così distinto:

- canone annuo pari ad € 127,92 (euro centoventisette/92)
- imposta regionale del 10% pari ad € 12,79 (euro dodici/79) art 2 L. n. 281/70 e art. 7 della L.R. n. 1/72

da versare anticipatamente entro il mese di gennaio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 06 – Annualità di canone anticipato per attraversamento in sub-alveo n. 2 del torrente Lacciano - Pratica n. 1385";

La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Avellino entro dieci giorni dalla data del versamento.

L'importo del canone è calcolato in base alla superficie occupata ed al suo utilizzo ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente.

Art. 5 – Deposito cauzionale

La SNAM Rete Gas S.p.A. è tenuta a costituire un deposito cauzionale, per l'attraversamento mediante versamento dell'importo di € 281,42 (euroduecentottantuno/42), pari a 2 annualità del canone. Detto importo verrà versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1521, specificando la causale di versamento "Area 15 Settore 06 - Deposito cauzionale per attraversamento in sub-alveo n. 2

del torrente Lacciano - Pratica n. 1385".

Art. 6 – Estinzione e rinnovo

La concessione si estingue per scadenza del termine o per rinuncia del Concessionario.

E' possibile il rinnovo della concessione, a meno di motivi ostativi, a condizione che il Concessionario produca, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della stessa, formale richiesta indirizzata alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Avellino.

E' escluso il rinnovo tacito. L'occupazione dell'area che si protragga oltre la scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo, è assimilata, ad ogni effetto di legge, all'occupazione in assenza assoluta di titolo.

Art. 7 – Decadenza, sospensione e revoca

Costituiscono motivi di decadenza della concessione:

- inadempimento grave e reiterato ad oneri assunti col presente atto e/o ad obblighi stabiliti dalle leggi;
- destinazione dei terreni ad uso diverso da quello assentito;
- sub-concessione a terzi:
- mancato pagamento del canone.

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere la concessione, in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse.

La Regione può, inoltre, procedere unilateralmente, con il termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di pubblico interesse.

Nei casi di revoca o sospensione il Concessionario riceverà preavviso della emissione del provvedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza che lo stesso possa pretendere danni o restituzioni sia pure parziali del corrispettivo, sia che la concessione duri fino alla prevista scadenza, sia che si risolva prima di tale data.

Art. 8 – Responsabilità nei confronti di terzi

La Regione è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni conseguenti all'esecuzione delle opere, la mancata manutenzione delle stesse e relativa vigilanza nonché per danni cagionati a terzi per rovina delle opere in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali o altro.

Art. 9 – Atti Connessi

Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza in data 03.09.1965 prot. TRASMET-GASD-32219-T-POG, nonché le integrazioni ad essa prodotte, che per patto espresso non si allegano.

Art. 10 – Spese di registrazione

Sono a carico del Concessionario tutte le spese, per la registrazione del presente atto, di bollo ed eventuali imposte e tasse se dovute.

Art. 11 – Autorizzazione idraulica e accesso in alveo

Con la presente concessione si autorizza l'accesso in alveo, con l'obbligo del Concessionario di osservanza, oltre che delle norme contenute nel presente atto, delle condizioni e prescrizioni tecniche specifiche, emanate con il D.M.LL.PP. in oggetto, che qui si richiamano a costituire parte integrante e sostanziale.

Art. 12 – Foro competente

Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

Del che è il presente, il quale consta di n. 4 facciate inclusa la presente e viene sottoscritto in n. 3 originali dai costituiti qui in calce e a margine delle facciate precedenti.

Il Concessionario La SNAM Rete Gas S.p.A. Per la Regione Il Dirigente Dr. Geol. Giuseppe Travìa